

Regolamento interno della scuola media di Canobbio

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI CANOBBIO

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Componenti della scuola

Art. 1 Definizione

Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori.

Capitolo secondo

Organi della comunità scolastica

Art. 2 Organi e servizi scolastici

¹Gli organi della comunità scolastica sono:

- a) il collegio dei docenti
- b) il consiglio di direzione
- c) il consiglio di classe
- d) la commissione scolastica intercomunale
- e) l'assemblea dei genitori
- f) l'assemblea degli allievi.

²I servizi scolastici sono:

- a) il sostegno pedagogico
- b) l'educatore scolastico regionale
- c) l'orientamento scolastico e professionale
- d) la biblioteca scolastica
- e) i corsi di lingua italiana e integrazione per allievi allogliotti.

A) Collegio dei docenti

Art. 3 Convocazione e partecipazione

¹La convocazione del collegio dei docenti deve avvenire almeno 15 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza e deve essere esposta all'albo docenti con il relativo ordine del giorno.

²La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio; è facoltativa ma auspicabile per i docenti con sede di servizio altrove.

Art. 4 Funzionamento del collegio dei docenti

¹Ogni anno scolastico inizia con un collegio dei docenti d'apertura, durante il quale si procede alla nomina di un presidente, di un verbalista, di due scrutatori, di due revisori e dell'Ufficio elettorale.

²Il verbale del collegio dei docenti è di decisione e riporta le comunicazioni fondamentali.

³Per collegialità gli interventi devono essere concisi.

⁴Ogni membro del collegio dei docenti ha diritto di voto; esso può essere espresso per alzata di mano, per appello nominale e, se richiesto, tramite voto segreto.

B) Il consiglio di direzione

Art. 5 Competenze

¹Il consiglio di direzione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta alla settimana e in seduta straordinaria se richiesto da uno dei membri.

²I membri del consiglio di direzione hanno il diritto di visionare tutti gli atti riguardanti la gestione della scuola.

³All'inizio di ogni anno scolastico ripartisce internamente i suoi compiti e ne informa il corpo insegnante, gli allievi, gli operatori pedagogici.

⁴Ogni docente ha il diritto di prendere visione del verbale del consiglio di direzione.

Art. 6 Funzioni

Il consiglio di direzione si occupa di qualsiasi problematica scolastica sollevata dalle varie componenti della scuola.

Art. 7 Elezione dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti

¹Alla fine di ogni biennio il consiglio di direzione espone all'albo docenti il bando di concorso e l'elenco delle persone eleggibili.

²Le candidature devono pervenire per iscritto al consiglio di direzione entro i termini fissati dal bando.

³Se il numero delle candidature corrisponde a quello dei posti a disposizione, l'elezione avviene in forma tacita.

⁴Possono votare tutti gli aventi diritto che operano o insegnano nell'Istituto.

⁵Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta, calcolata in base al numero dei votanti, al primo scrutinio.

⁶In caso contrario si procede ad un turno di ballottaggio; è richiesta la maggioranza semplice.

⁷In caso di parità si passa ad un secondo turno di ballottaggio.

⁸Ogni votazione di ballottaggio avviene di martedì, almeno 7 giorni dopo la votazione precedente.

⁹Agli aventi diritto assenti temporaneamente per malattia, servizio militare, o per altri gravi motivi è data facoltà di votare per corrispondenza. La busta deve essere inviata all'ufficio elettorale presso la scuola media di Canobbio. Deve pervenire entro il giorno della votazione. Fa stato la data del timbro postale.

¹⁰L'ufficio elettorale va costituito durante il primo collegio dei docenti di ogni anno scolastico, secondo l'art. 4 del presente regolamento interno.

¹¹Le votazioni, a scrutinio segreto, hanno luogo tra marzo e giugno durante un collegio dei docenti organizzato a questo scopo oppure nel corso delle regolari pause.

C) Il consiglio di classe

Art. 8 Definizione

¹Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe.

²I docenti di sostegno pedagogico, di differenziazione curricolare e di lingua e di integrazione partecipano regolarmente ai consigli di classe e hanno diritto di voto per gli allievi rispettivamente seguiti.

Art. 9 Convocazione

¹I consigli di classe sono convocati dal docente di classe, dalla direzione, dal consiglio di direzione o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe, almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione.

²Sono possibili consigli di classe straordinari, previa comunicazione al consiglio di direzione.

³La partecipazione al consiglio di classe è obbligatoria.

⁴Eventuali giustificazioni per impedimento sono autorizzate dalla direzione e il docente è tenuto a consegnare le sue osservazioni scritte sugli allievi al docente di classe.

⁵I docenti che insegnano in più sedi, in caso di concomitanza di riunioni, possono scegliere, secondo necessità, a quale consiglio di classe presenziare.

Art. 10 Il docente di classe

Il docente di classe svolge i compiti elencati all'art. 58 del regolamento di applicazione della legge della scuola.

Inoltre:

- a) il docente di classe è il referente della propria sezione: mantiene i contatti con le famiglie e con il consiglio di classe;
- b) vigila sul corretto comportamento e applicazione dei suoi allievi e se necessario ne informa le famiglie. Si interessa inoltre affinché abbiano un numero equilibrato di verifiche nell'arco della settimana.
- c) è responsabile del conteggio delle assenze degli allievi che i docenti hanno segnalato attraverso le vie di servizio e ne chiede giustificazione all'autorità parentale.
- d) collabora con il servizio dell'orientamento scolastico e professionale sensibilizzando ogni allievo affinché abbia almeno un'opzione di scelta per la formazione nel post obbligo credibile e commisurata alle reali capacità del giovane.

D) L'assemblea dei genitori

Art. 11 L'assemblea dei genitori

All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti all'istituto.

Capitolo terzo

Disposizioni riguardanti gli allievi

Art. 12 Entrata degli allievi

L'accesso alla sede per le lezioni del mattino e del pomeriggio è possibile solo 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni stesse.

Art. 13 Inizio e fine delle lezioni

¹L'orario delle lezioni è stabilito dal consiglio di direzione.

²Gli spostamenti da un'aula all'altra devono avvenire rapidamente e con ordine.

³A tutti è richiesta la massima puntualità.

Art. 14 Disposizioni per le assenze

¹Tutte le assenze dalla scuola (anche se limitate a una sola ora lezione) devono essere giustificate dalla famiglia.

²Le assenze per malattia o infortunio richiedono il certificato del medico curante quando superano i 14 giorni.

Art. 15 Assenze arbitrarie

¹In caso di assenze arbitrarie e accertate dalla scuola, la direzione si riserva il diritto di ritenere nulla l'eventuale giustificazione della famiglia.

²Inoltre, la direzione interviene, caso per caso, per sanzionare la trasgressione, secondo il regolamento di applicazione della legge della scuola media.

Art. 16 Dispense e congedi

Dispense e congedi dalle lezioni per ragioni particolari vanno richiesti dalla famiglia in forma scritta alla direzione almeno un giorno prima dell'assenza stessa.

Art. 17 Dispense da educazione fisica

¹Dispense di durata inferiore a una settimana, richieste per iscritto dalla famiglia, verranno esaminate dalla direzione, che informerà i docenti interessati.

²Dispense dalle lezioni di educazione fisica di durata superiore a una settimana potranno essere prese in considerazione unicamente presentando il certificato medico ufficiale alla direzione. In caso di manifesta impossibilità a seguire le lezioni (es. traumi fissati con gesso, utilizzo di stampelle), il certificato non è richiesto.

³A discrezione del docente di educazione fisica, le assenze prolungate possono essere compensate da lavori di ricerca.

Art. 18 Biciclette e ciclomotori

È vietato l'uso di biciclette, ciclomotori e altri mezzi sull'area di parcheggio antistante la sede scolastica.

Art. 19 Uso dispositivi mobili personali

¹Nel perimetro dell'istituto scolastico i dispositivi tecnologici di comunicazione personali sono spenti e non visibili fisicamente. L'attivazione dei dispositivi tecnologici può essere decisa in via eccezionale dalla direzione di istituto per motivi giustificati.

²Le modalità inerenti all'uso didattico dei dispositivi devono essere espressamente autorizzate e coordinate dal docente.

³Riservato il capoverso 2, le modalità d'uso dei dispositivi nel quadro delle uscite didattiche sono decise dalla direzione di istituto e comunicate agli allievi e ai genitori prima di ogni uscita.

⁴I dispositivi non devono essere motivo di distrazione durante le attività didattiche, né devono essere utilizzati in modo inappropriato alla situazione. Qualora l'allievo/a ne faccia un uso non conforme alle regole stabilite, il dispositivo può essere ritirato, purché venga riconsegnato all'allievo/a prima del rientro a domicilio, informando debitamente i genitori.

⁵In ogni caso fotografie, filmati e registrazioni necessitano il consenso delle persone che vengono ritratte o riprese, altrimenti vanno evitati o immediatamente cancellati.

⁶Agli insegnanti non è consentito sollecitare l'uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da parte degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati.

Art. 20 Ricreazione

¹Durante la ricreazione gli allievi non possono sostare all'interno dello stabile. Il comportamento deve essere corretto per non recare danno alle persone, alle cose e a sé stessi. Non è permesso l'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici.

²In caso di danni alle strutture e al materiale didattico, i responsabili saranno tenuti a risarcire eventuali spese di riparazione.

Art. 21 Autorizzazione a lasciare la scuola

Nessun allievo può lasciare la scuola durante l'orario delle lezioni senza l'autorizzazione esplicita della direzione.

Art. 22 Uscite di studio

Per uscite di studio si intendono passeggiate di classe o di materia, guidate da un docente, aventi come scopo lo studio o l'approfondimento di un soggetto particolare coerentemente con il piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese.

Art. 23 Programmazione

Ogni uscita, preventivata a costi ragionevoli, deve essere accuratamente organizzata, concordata con il docente di classe e presentata alla direzione.

Art. 24 Pernottamenti

In caso di gite scolastiche che prevedono pernottamenti, è auspicabile la presenza di docenti di entrambi i sessi.

Art. 25 Disposizioni per gli allievi

Le disposizioni per gli allievi, consegnate alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico, si basano sul presente regolamento come pure sulle leggi e relativi regolamenti che reggono il funzionamento della scuola media.

Capitolo quarto

Gestione finanziaria

Art. 26 Contributi comunali

¹La scuola riceve dai comuni di provenienza degli alunni un contributo finanziario detto "contributo comunale". Questo è facoltativo, il montante è a discrezione dei municipi.

²Il contributo comunale è a disposizione della scuola affinché possa organizzare e finanziare uscite di studio come descritto nell'art. 21.

³Il contributo comunale può anche essere utilizzato per supplire al contributo richiesto alle famiglie per le citate uscite, in caso di conclamata difficoltà finanziaria delle stesse.

Art. 27 Contributi richiesti alle famiglie

¹La scuola è autorizzata a chiedere alle famiglie un contributo per finanziare il vitto e le attività opzionali svolte all'interno delle uscite di studio come descritto nell'art. 21.

²In particolare il contributo richiesto alle famiglie ammonta a CHF 8.00 per pasto effettivamente consumato durante la gita, con un massimo di CHF 16.00 al giorno, e a CHF 10.00 al giorno per finanziare attività opzionali.

Art. 28 Cassa di solidarietà

¹Secondo necessità la scuola gestisce una cassa di solidarietà che ha lo scopo supplire in parte oppure completamente ai contributi richiesti alle famiglie.

²La cassa di solidarietà si finanzia attraverso le eccedenze dei contributi richiesti alle famiglie maturati alla fine del ciclo di studi oppure in caso di partenza dalla scuola media sino a un massimo di CHF 9,95 per allievo, giacenze superiori vanno rese all'autorità parentale. La cassa può anche essere finanziata attraverso attività varie quali bancarelle, riffe, spettacoli eccetera.

Art. 29 Fondo pause

¹Secondo necessità la scuola organizza e controlla un'attività di vendita durante le pause che viene concretamente svolta dagli allievi.

²I fornitori e i prezzi di vendita sono decisi dalla direzione.

³Gli attivi sono messi a disposizione degli allievi, di regola per finanziare parte dell'uscita finale di quarta media. Le eccedenze sono messe a disposizione della cassa allievi.

Art. 30 Contabilità

¹Il complesso dei fondi gestiti dalla scuola è sotto la responsabilità della direzione che ne cura la contabilità. Nessun altro operatore oppure organo scolastico è autorizzato ad amministrare fondi scolastici.

²I due revisori nominati dal Collegio dei docenti sono chiamati a revisionare il complesso della gestione finanziaria della sede ogni anno, di regola entro le vacanze autunnali, dandone scarico alla direzione.

Capitolo quarto

Disposizioni finali

Art. 31 Abrogazione

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le versioni precedenti.

Art. 32 Modifiche

¹Le modifiche del regolamento interno possono essere proposte:

- a) dal consiglio di direzione;
- b) da 1/5 dei membri del collegio dei docenti.

²Ogni proposta di modifica è ritenuta valida se accettata dalla maggioranza assoluta dei docenti presenti e dopo approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 26 agosto 2020, entra in vigore dopo d'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport l'11 marzo 1987.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 191 del 12 ottobre 1998.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 10 del 22 gennaio 2019.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 139 dell'8 maggio 2023.